



# COMUNE DI DUGENTA

PROVINCIA DI BENEVENTO

- Indirizzo: Via Nazionale, 139 - CAP 82030 - Dugenta (BN) - Telefono/Fax: 0824.978003/0824.978381 - eMail: protocollo.dugenta.bn@pcert.it -

## COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA Straordinaria – prima CONVOCAZIONE – SEDUTA PUBBLICA

N. 45 Del 19/12/2016	OGGETTO: <b>Imposta Unica Comunale (IUC), Componente TASI. Approvazione aliquote Tributo per i Servizi Indivisibili per l'anno 2017.</b>
-------------------------	--

L'anno **duemilasedici** il giorno **diciannove** del mese di **Dicembre** alle **18.20** nella sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, convocato dal Presidente del Consiglio ai sensi del D. Lgs. 267/2000 e del vigente Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale composto da:

Titolo	Nome	Presente
Sindaco	DI CERBO CLEMENTE	X
Consigliere	PALERMO LUIGI	X
Consigliere	DI CERBO VALENTINO	X
Presidente	CIERVO VINCENZO	X
Consigliere	DI CERBO ANGELO	X
Consigliere	DELLE DONNE PASQUALE	X
Consigliere	DI CERBO MARIANGELA	
Consigliere	BIONDI CLEMENTE	X
Consigliere	CIERVO PIERINA	X
Consigliere	DI CAPRIO FABIO	X
Consigliere	LEONETTI FABIO	X

<b>TOTALE PRESENTI</b>	<b>10</b>
<b>TOTALE ASSENTI</b>	<b>1</b>

Assiste il Segretario Comunale **Dott. Carlo PISCITELLI**.

In prosieguo di seduta si passa alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato.

<input checked="" type="checkbox"/>	Sulla presente deliberazione relativa all'oggetto, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del TUEL D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la Regolarità Tecnica ha espresso parere <b>Favorevole</b> ed ha attestato la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
	<b>Il Segretario Comunale</b> F.to Dott. Carlo PISCITELLI

<input checked="" type="checkbox"/>	Sulla presente deliberazione relativa all'oggetto, il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere <b>Favorevole</b>
	<b>Il Segretario Comunale</b> F.to Dott. Carlo PISCITELLI

## IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 recita:

“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU), dal Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) e dalla Tassa sui Rifiuti (TARI), nella versione così modificata dall'art. 1, comma 14, legge n. 208 del 2015:

“È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.”

Visto l'art. 1 della citata L. 147/2013, modificato dalla Legge n. 68 del 2014, dalla Legge n. 190 del 2014 e dalla Legge 28 dicembre 2015 n. 208 ed in particolare:

- il comma 640, il quale prevede che l'aliquota massima complessiva dell'IMU - e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, stabiliti dal comma 677;
- il comma 669, il quale prevede che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'Imposta Municipale Propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- il comma 676, il quale prevede che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, e che il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- il comma 677, il quale prevede che il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.
- comma 678, il quale prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo. Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento.
- comma 681 il quale dispone che nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale

sull'unità immobiliare. Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo.

- comma 683, il quale prevede che il consiglio comunale deve approvare, - entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è diretta;

Visto il "Regolamento per la disciplina della Imposta Unica Comunale (IUC) COMPONENTE IMU E TASI" approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n°22 del 09/09/2014;

Considerato che il comma 10 dell'art. 1, della legge di stabilità per l'anno 2016, nel ridurre del 50 per cento la base imponibile dell'imposta municipale propria (IMU) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato o anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, riduce in tal modo anche la base imponibile della TASI, essendo questa, per legge, quella definita ai fini IMU.

CONSIDERATO che con la delibera consiliare n.10 del 29.4.2016 sono state determinate le aliquote e detrazioni relative alla TASI per l'anno 2016 nella misura dell'1 per mille per:

- a) i fabbricati diversi dall'abitazione principale;
- b) le aree edificabili;
- c) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art.13 del d.l.201/2011;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei Servizi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

RITENUTO di dover confermare anche per l'anno 2017 le medesime aliquote TASI deliberate per l'anno 2016;

con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano

#### **DELIBERA**

1. di confermare per l'anno 2017 le aliquote e detrazioni relative alla TASI nella misura dell'1 per mille per:
  - i fabbricati diversi dall'abitazione principale;
  - le aree edificabili;
  - i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art.13 del d.l.201/2011;
  - abitazioni principali classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9;
2. Di dare atto che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 172, comma 1, lettera e), del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, sarà allegata al bilancio di previsione 2017-2019.
3. di demandare al Responsabile del Settore competente l'adozione degli atti consequenziali;
4. di procedere alla pubblicazione sul sito web istituzionale dei dati connessi al presente provvedimento alla sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;
5. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle Finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro il 14 ottobre come

previsto dalla legge di Stabilità 2016.

**Letto, approvato e sottoscritto:**

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**  
F.to Vincenzo CIERVO

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dott. Carlo PISCITELLI

La presente deliberazione:
È pubblicata all'albo online il <b>23/12/2016</b> al n. <b>671/2016</b> per rimanerci quindici giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, comma 1, D.Lgs 267/2000;

Dalla Residenza comunale, li __/__/__
---------------------------------------

<b>IL MESSO COMUNALE</b>	<b>Il Segretario Comunale</b>
	<b>F.to Dott. Carlo PISCITELLI</b>

---

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

- CHE la presente deliberazione:  
È divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art. 134, comma 3, D.Lgs 267/2000)

Dalla Residenza comunale, li \_\_/\_\_/\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.to Dott. Carlo PISCITELLI**

---

**La presente copia è conforme all'originale agli atti, per usi amministrativi.**

Dalla Residenza comunale, li \_\_/\_\_/\_\_

**Il Segretario Comunale**  
**Dott. Carlo PISCITELLI**

---